D.R.S. n. 525

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 – AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

VISTI lo Statuto della Regione Siciliana e le norme di attuazione in materia di industria e commercio;

VISTO il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici approvato con R.D. 1 dicembre 1933, n. 1775;

VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTA la legge 1 giugno 2002, n. 120 concernente "Ratifica ed esecuzione del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997";

VISTA la legge 28 agosto 2004, n. 239, recante "Norme sul riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";

VISTO il D. Lgs. 30 maggio 2008 n. 115 recante "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE".

VISTO il D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia" e successive modifiche e integrazioni;

VISTI la L.R. 16 dicembre 2008, n. 19 e il D.P.Reg. Sic. 5 dicembre 2009, n. 12;

VISTA la L.R. 5 aprile 2011, n. 5 recante "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale";

VISTO il D.R.S. n. 484 del 31 agosto 2011 con il quale la società ENEL GREEN POWER s.p.a. con sede legale in Roma è stata autorizzata ai sensi dell'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003, alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico denominato "Barrafranca" di potenza nominale di 5108 kW per la produzione di energia elettrica e delle opere connesse da realizzarsi nel comune di Barrafranca (EN);

VISTA la nota della società ENEL GREEN POWER s.p.a. del 27 novembre 2012 prot. n. 25589, assunta al protocollo di questo Dipartimento con n. 71864 del 6 dicembre 2012, con la quale viene richiesta la voltura della suddetta autorizzazione per cio che attiene l'esercizio della linea elettrica a 20 kW di connessione dell'impianto di produzione alla rete elettrica in esercizio a favore di ENEL DISTRIBUZIONE s.p.a. con sede legale in Roma;

VISTA la nota di questo Dipartimento prot. n. 3968 del 23 gennaio 2013 con la quale viene richiesta alle due società documentazione integrativa:

VISTA la nota della società ENEL GREEN POWER s.p.a. del 17 ottobre 2013 prot. n. 20779, assunta al protocollo di questo Dipartimento con n. 55758 del 23 ottobre 2013,

con la quale vengono trasmessi:

- preventivo di connessione prot. ENEL Distribuzione del 11 febbraio 2010 n. 126454;
- accettazione del preventivo di connessione prot. ENEL Green Power del 24 febbraio 2010 n. 3027;
- elaborato "tracciato LL.EE. Interne ed esterne all'impianto";
- nota della Prefettura di Roma prot. n. 162288 del 4 agosto 2011;
- attestazione di pagamento di 181 € per concessione governativa;
- verbale di collaudo e accettazione delle opere di rete per la connessione dell'impianto di produzione da fonte solare T0049478 del 30 novembre 2011;
- cessione degli impianti e cessione di servitù del 6 luglio 2012.

VISTA la nota della società ENEL DISTRIBUZIONE s.p.a. del 17 ottobre 2013 prot. n. 1200696, assunta al protocollo di questo Dipartimento con n. 55779 del 23 ottobre 2013, con la quale vengono trasmessi:

- verbali di consegna impianto di connessione;
- atto notarile di cessione dell' impianto di connessione alla rete elettrica di ENEL Distribuzione s.p.a. del 6 luglio 2012

CONSIDERATO che, per quanto riguarda ENEL GREEN POWER s.p.a. e ENEL DISTRIBUZIONE s.p.a., risulta applicabile l'art. 83, comma 3, lett. b) del D. lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. (codice antimafia), il quale prevede che la documentazione antimafia non è comunque richiesta per i rapporti fra i soggetto pubblici e altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'art. 67 del medesimo D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159;

RITENUTO di poter provvedere favorevolmente alla emissione del decreto di voltura, sussistendone i presupposti;

VISTI il D.P.Reg. Sic. n. 312934 del 29 dicembre 2010, il D.D.G. n. 60 del 28 febbraio 2011, il D.D.G. n. 305638 del 3 agosto 2011, la nota a firma del Dirigente Generale prot. n. 69702 del 27 novembre 2012, la successiva nota prot. n. 71232 del 4 dicembre 2012, il D.D.G. n. 827 del 27 febbraio 2013, il D.D.G. n. 2135 del 6 maggio 2013, il D.D.G. n. 3441/F.P. del 4 luglio 2013 e il D.D.G. n. 6079/FP del 23 ottobre 2013;

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni in premessa meglio esplicitate, da intendersi integralmente riportate nel presente dispositivo, l'autorizzazione unica rilasciata alla società ENEL GREEN POWER s.p.a. con sede legale in Roma di cui al D.R.S. n. 484 del 31 agosto 2011, ai sensi dell'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003, per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico denominato "Barrafranca" di potenza nominale di 5108 kW per la produzione di energia elettrica e delle opere connesse da realizzarsi nel comune di Barrafranca (EN) è volturata, per cio che attiene l'esercizio della linea elettrica a 20 kW di connessione dell'impianto di produzione alla rete elettrica di ENEL Distribuzione in esercizio, a favore di ENEL DISTRIBUZIONE s.p.a. con sede legale in Roma;

Art. 2) La Società subentrante ENEL DISTRIBUZIONE s.p.a. è tenuta ad applicare le direttive comunitarie, le leggi, i regolamenti, i contratti collettivi nazionali di lavoro ed ogni altra disposizione impartita dalle autorità competenti concernenti l'assunzione di mano d'opera, le retribuzioni, le assicurazioni sociali, i prepensionamenti, nonché la tutela, la sicurezza, l'assistenza e tutti i benefici disposti a favore dei lavoratori in genere.

Art. 3) La Società subentrante ENEL DISTRIBUZIONE s.p.a. è tenuta, a proprie spese, al ripristino dello stato dei luoghi a seguito della eventuale dismissione delle opere oggetto di voltura di cui all'art. 1.

Art. 4) Le Società richiedenti la voltura sono tenute in solido a trasmettere a questo Dipartimento regionale dell'energia copia originale o conforme, in bollo, del verbale di collaudo e del verbale di accettazione concernenti gli impianti di rete per la connessione.

Art. 5) Le Società richiedenti la voltura sono tenute in solido alla registrazione del presente decreto presso la competente Agenzia delle Entrate, da comprovare mediante annotazione sull'originale del decreto stesso, che dovrà essere restituito all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità – Dipartimento regionale dell'energia - Servizio 3, unitamente alla dichiarazione di piena accettazione, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, delle clausole e condizioni previste e richiamate e a curarne la pubblicazione per estratto sulla G.U.R.S.

Art. 6) Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si intendono trasferite a carico della Società subentrante ENEL DISTRIBUZIONE s.p.a. tutte le clausole, condizioni e prescrizioni poste a carico della Società cedente ENEL GREEN POWER s.p.a. con iL D.R.S. n. 484 del 31 agosto 2011, nonché quelle stabilite dalle vigenti disposizioni legislative che qui si intendono integralmente richiamate.

Art. 7) Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico al Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia ovvero ricorso giurisdizionale dinanzi il T.A.R. territorialmente competente, rispettivamente entro trenta e sessanta giorni dalla data di conoscenza da parte di chiunque vi abbia interesse.

Palermo, addì - 5 NOV. 2013

REGIONE SICILIANA DIPARTIMENTO REGIONALE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Alberto Tinnirello)